

8 agosto 2008 - Interpello n. 31, Prot. 25/I/0011167

*L'istante chiede che siano meglio precisati i criteri per il computo della quota di riserva nell'assunzione dei disabili per gli enti e le associazioni di arte e cultura e per gli istituti scolastici religiosi, che operano senza scopo di lucro. Il Ministero ricorda che per questi datori di lavoro, la quota viene calcolata sul personale tecnico-esecutivo e su quello svolgente funzioni amministrative (art. 3, comma 3, l. n. 68/1999). L'individuazione del personale che possiede le citate caratteristiche avviene in base alle norme contrattuali e regolamentari degli organismi di cui trattasi. Se la contrattazione collettiva ovvero i regolamenti di tali soggetti giuridici nulla dispongono ai fini di detta individuazione, il Ministero ritiene che debbano considerarsi esclusi unicamente quei soggetti i quali svolgono un'attività **diretta ed immediata**, espressione delle finalità proprie dell'organismo in considerazione, prendendo in considerazione il personale, operaio o impiegatizio, che svolge tutti quei compiti e quelle funzioni **preparatorie e serventi** necessarie al perseguimento dello scopo precipuo per il quale l'organismo è stato costituito.*

Si chiede altresì di individuare l'organo cui è demandato il compito di effettuare il giudizio di idoneità allo svolgimento delle mansioni di un lavoratore disabile. Il Ministero risponde che occorre distinguere tra invalidi civili, del lavoro, di guerra e per servizio. In base all'art. 10 della l. n. 68/1999 ed all'art. 1, comma 1, del d.P.C.M. 13 gennaio 2000, l'organo competente a svolgere i necessari accertamenti sanitari nei confronti degli invalidi civili è la Commissione di cui all'art. 4 della l. n. 104/1992, istituita presso le Aziende Sanitarie Locali integrata da un operatore sociale e da un esperto nelle patologie da esaminare. Per gli invalidi del lavoro (art. 1, comma 1, lett. b, l. n. 68/1999) o gli invalidi di guerra e per servizio (art. 1, comma 1, lett. d, L. n. 68/1999), il controllo della sussistenza e della permanenza dello stato invalidante è esercitato rispettivamente dall'Inail (così come stabilito dalla circolare 10 luglio 2001 n. 66 del Ministero del Lavoro) e dalle commissioni mediche ospedaliere di cui al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Interpello n. 31 del 08.08.2008 - Prot. 25/I/0011167

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – collocamento obbligatorio – obbligo di riserva per gli enti e le associazioni di arte e cultura e per gli istituti religiosi – giudizio di idoneità alla mansione del lavoratore disabile.

La CGIL ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla portata della disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 (*Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili*) la quale prevede che per gli enti e le associazioni di arte e cultura e per gli istituti scolastici religiosi, che operano senza scopo di lucro, soggetti agli obblighi di assunzione, la quota di riserva per l'inserimento e l'integrazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1 lett. a), L. n. 68/1999 si calcola, successivamente alla verifica della possibilità di collocamento mirato di cui all'art. 2 della L. n. 68/1999, sul personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative (art. 3, comma 3, L. n. 68/1999).

L'individuazione del personale che possiede le citate caratteristiche avviene, secondo quanto è stabilito dall'art. 2, comma 5, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 in base alle norme contrattuali e regolamentari degli organismi di cui trattasi.

Il problema sorge nelle ipotesi nelle quali la contrattazione collettiva ovvero i regolamenti di tali soggetti giuridici nulla dispongano ai fini di detta individuazione.

Preliminarmente deve osservarsi che con la disposizione normativa in parola il Legislatore, in considerazione della particolare natura degli enti e delle associazioni che operano nel campo dell'arte e della cultura, nonché degli istituti scolastici religiosi, ha avvertito la necessità di dettare regole speciali in ordine alla determinazione della quota di riserva. Tali regole, invero, si discostano dal modello stabilito per la generalità dei datori di lavoro pubblici e privati, giacché un automatismo applicativo della disciplina del collocamento obbligatorio in questi peculiari ambiti potrebbe risultare penalizzante. Relativamente alla questione dell'individuazione del personale che deve essere preso in considerazione ai fini della quota di riserva, risulta utile anzitutto sottolineare che con la circolare n. 41 del 26 giugno 2000 questo Ministero – con riferimento alle organizzazioni che operano senza scopo di lucro – ha avuto modo di precisare che il personale tecnico-esecutivo deve intendersi distinto da quello che esercita funzioni amministrative e che pertanto i requisiti previsti dalla legge non devono sussistere in forma cumulativa.

Ciò posto, laddove le norme della contrattazione collettiva o quelle desumibili dai regolamenti degli organismi in questione non consentano una puntuale individuazione del personale rientrante nella quota di riserva, si ritiene che da detta quota debbano considerarsi esclusi unicamente quei soggetti i quali svolgono un'attività che, in senso stretto, costituisce **diretta ed immediata** espressione delle finalità proprie dell'organismo che viene in considerazione.

Pertanto, anche ai fini dell'art. 2, comma 6, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, il personale tecnico-esecutivo e quello che esercita funzioni amministrative va individuato in quello chiamato a svolgere tutte quelle attività, esecutive o di concetto, connotate dal carattere della **strumentalità** rispetto al fine che si prefigge l'ente.

Con riguardo, pertanto, agli enti e alle associazioni di arte e cultura, nonché agli istituti scolastici religiosi, dovrà prendersi in considerazione, ai fini della quota di riserva, il personale, operaio o impiegatizio, il quale svolge tutti quei compiti e quelle funzioni **preparatorie e serventi** necessari al perseguimento dello scopo precipuo per il quale l'organismo è stato costituito.

Trattandosi, nel caso di specie, di una istituzione scolastica religiosa, appare dunque corretto il computo, ai fini del collocamento obbligatorio, del personale docente, **con esclusione di quanti esercitano le funzioni di culto** costituenti **diretta ed immediata** espressione delle finalità proprie dell'istituto religioso.

Con ulteriore e diverso quesito, vengono inoltre chiesti chiarimenti in merito all'organo cui è demandato il compito di effettuare il giudizio di idoneità allo svolgimento delle mansioni di un lavoratore disabile.

Al riguardo va chiarito che in via generale il datore di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008, nell'affidare i compiti ai lavoratori, deve *“tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”*.

Si precisa tuttavia che il giudizio di idoneità alla mansione specifica cui adibire il lavoratore, in caso di mansioni soggette a sorveglianza sanitaria, è espresso dal medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche previste dalla stessa sorveglianza sanitaria, così come del resto disposto dall'art. 41, comma 6, del citato D.Lgs. n. 81/2008.

Diverso è invece il caso di un disabile assunto secondo le modalità del collocamento obbligatorio, per il quale, in costanza di rapporto di lavoro, si chieda di verificare se, in caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, le mansioni a lui affidate siano o meno compatibili con il proprio stato di salute.

In tale ipotesi, invero, occorre richiamare l'art. 10 della L. n. 68/1999 e l'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 13 gennaio 2000 che individuano, quale organo competente a svolgere i necessari accertamenti sanitari nei confronti degli invalidi civili di cui all'art. 1, comma 1 lett. a), L. 68/1999, la commissione di cui all'art. 4 della L. n. 104/1992, ossia la commissione medica collegiale istituita presso le Aziende Sanitarie Locali integrata da un operatore sociale e da un esperto nelle patologie da esaminare. Detta

commissione accerta, per l'appunto, le condizioni di disabilità che danno diritto ad accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili ed esercita, inoltre, le visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante di cui all'art. 1, comma 4, L. n. 68/1999.

È doveroso, infine, precisare che nei casi di invalidi del lavoro (art. 1, comma 1 lett. b, L. n. 68/1999) o di invalidi di guerra e per servizio (art. 1, comma 1 lett. d, L. n. 68/1999), il controllo della sussistenza e della permanenza dello stato invalidante è esercitato rispettivamente dall'INAIL (così come stabilito dalla circolare 10 luglio 2001 n. 66 di questo Ministero) e dalle commissioni mediche ospedaliere di cui al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 e successive modifiche.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)